

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

**CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE
I^a SEZIONE
L.N.P.**

COMUNICATO UFFICIALE N. 194/CGF (2009/2010)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 12 marzo 2010, ha adottato le seguenti decisioni:

I Collegio composto dai Signori:

Dr. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Carlo Porceddu, Avv. Lorenzo Attolico, Dr. Alfredo Maria Becchetti, Dr. Salvatore Mezzacapo – Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

1) RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO L'INCONGRUITÀ DELLA SANZIONE INFLITTA ALL'A.C. ANCONA S.P.A. A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO PER VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMA 1, PER RESPONSABILITÀ DIRETTA NELLA VIOLAZIONE DELL'ART. 10, COMMA 3, SECONDA PARTE C.G.S., IN RELAZIONE ALL'ALLEGATO A) PAR. IV) LETT. A) PUNTO 2) DEL C.U. 142/A DEL 28.5.2009, ASCRITTA AI SIGNORI GIORGIO PAOLO RAFFAELE PERROTTI ED ENRICO PITOCCHI, PRESIDENTE E AMMINISTRATORE DELEGATO DELL'A.C. ANCONA S.P.A., - NOTE 4085//477PF09-10/SP/BLP E 4117/478PF09-10/SP/BLP DEL 19.1.2010 - (Delibera della Commissione Disciplina Nazionale – Com. Uff. n. 59/CDN del 18.2.2010)

La C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Procuratore Federale, infligge la sanzione della squalifica di 2 punti in classifica da scontarsi nella corrente Stagione Sportiva.

2) RICORSO DEL F.C. INTERNAZIONALE MILANO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE FINO ALL'8 MARZO 2010 E L'AMMENDA DI EURO 10.000,00 INFLITTA AL SIG. GABRIELE ORIALI, SEGUITO GARA INTERNAZIONALE/SAMPDORIA DEL 20.2.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 210 del 22.2.2010)

La C.G.F. preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dal F.C. Internazionale Milano S.p.A. di Milano, dichiara estinto il procedimento.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

3) RICORSO DEL GENOA CRIKET AND FOOTBALL CLUB AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 40.000,00 CON DIFFIDA INFLITTA ALLA RECLAMANTE, SEGUITO GARA JUVENTUS/GENOA DEL 14.2.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 211 del 22.2.2010)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Genoa Criket and Football Club di Genova e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

4) RICORSO DEL SIG. STEFANO PROTTI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 18 APRILE 2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 213 del 23.2.2010)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal signor Stefano Protti e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

Il Collegio composto dai Signori:

Dr. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Carlo Porceddu, Avv. Lorenzo Attolico, Dr. Salvatore Mezzacapo, Avv. Nicolò Schillaci – Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

5) RICORSO DAL CALCIATORE SCARLATO GENNARO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTAGLI SEGUITO GARA REGGINA-FROSINONE DEL 28.2.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 217 del 2.3.2010)

La C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal calciatore Scarlato Gennaro, ridetermina la sanzione nella squalifica per 1 gara effettiva e l'ammenda di €5.000,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

6) RICORSO DAL CALCIATORE STELLONE ROBERTO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTAGLI SEGUITO GARA REGGINA-FROSINONE DEL 28.2.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 217 del 2.3.2010)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Stellone Roberto e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Gerardo Mastrandrea

Publicato in Roma il 12 marzo 2010

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete